



COMUNICATO UFFICIALE n. 24 **Stagione Sportiva 2014/2015**

Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 12/A, 13/A e 14/A della F.I.G.C., del 18 Luglio 2014, inerenti le Società non ammesse ai Campionati Professionistici di rispettiva competenza, per la Stagione Sportiva 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 143/A del 6 maggio 2014;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. SIENA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 143/A del 6 maggio 2014, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 800.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 5.034.699,00;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2014 per contributi Inps (gestione ex Enpals) relativi al piano di rateazione in essere;
- mancato pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2014 relativa alla rateazione IVA anno d'imposta 2012;
- mancato pagamento di debiti nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C. per complessivi € 161.409,87.

- vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società A.C. SIENA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Serie B 2014/2015;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. SIENA S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 143/A del 6 maggio 2014;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società A.C. SIENA S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. SIENA S.P.A. della Licenza Nazionale 2014/2015 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Serie B (stagione sportiva 2014/2015).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO PADOVA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 144/A del 6 maggio 2014, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00;
 - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2013;
 - mancato pagamento del debito nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B per € 274.711,68.
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società CALCIO PADOVA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società CALCIO PADOVA S.P.A. della Licenza Nazionale 2014/2015 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Divisione Unica- LegaPro (stagione sportiva 2014/2015).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 144/A del 6 maggio 2014, per il seguente motivo:
 - la società ha depositato polizza fideiussoria rilasciata da CONFIDI CENTRALE, società di intermediazione finanziaria, anziché come previsto dalla normativa federale, fideiussione di € 600.000,00 rilasciata da Istituto Bancario che figuri nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ESPERIA VIAREGGIO S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., la quale ha riscontrato che la fideiussione bancaria allegata al ricorso non era stata emessa dalla Banca Popolare di Vicenza, come invece risultava all'apparenza;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2014/2015, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Divisione Unica- LegaPro (stagione sportiva 2014/2015).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete